



PROVINCIA DI PISA

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N°14
TELEFONO 050/929680 FAX 050/929678
e.mail: provpamb@tin.it

Determinazione n. 1165 del 26/10/99 Num. Gen. 4191

OGGETTO: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n°203/88 e modifica dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 15/a dello stesso D.P.R. al "Consorzio Cuoiodapur s.p.a." ubicato nel Comune di S.Miniato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

VISTO l'art. 81 dello Statuto della Provincia di Pisa;

VISTO IL D.P.R. 24/05/1988 n.203;

VISTO il D.P.C.M. del 21/07/1989;

VISTO il D.M. del 12/07/1990;

VISTO il D.P.R. del 25/07/1991;

VISTA la L.R. 05/05/1994 n.33;

VISTA la L.R. 03/02/1995 n.19;

ESAMINATA la domanda di autorizzazione presentata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, dal "Consorzio Cuoiodapur s.p.a" con sede legale in via Arginale Ovest n°81, in località S.Romano, nel Comune di S.Miniato (PI), pervenuta alla Regione Toscana in data 31.07.89 con Prot. n°IV.A./8998, concernente le emissioni derivanti dall'impianto dello stabilimento ubicato presso la sede;

ESAMINATA la comunicazione del 25.11.94, pervenuta a questa Provincia in data 28.11.94 con Prot. n°39352, presentata dal "Consorzio Cuoiodapur s.p.a", contenente la Dichiarazione attestante il rispetto dei valori di emissione previsti dalla Delibera del Consiglio Regionale del 19.02.1991 n. 33, redatta ai sensi dell'art. 13 comma 3, della L.R. 05.05.1994, n. 33 relativamente all'impianto ubicato in via Arginale Ovest n°81 nel Comune di S.Miniato;

ESAMINATA la domanda di autorizzazione pervenuta ai sensi dell'art.15, lettera a, del D.P.R. n.203/88, alla Regione Toscana con Prot. IV.A/21238 del 11.11.92, dalla Ditta "Consorzio Cuoiodapur s.p.a e la conseguente autorizzazione rilasciata con Delibera Giunta Regionale Prot. IV.A/467 del 16.01.95, relativa alle modifiche da apportare agli impianti ubicati presso la sede, consistenti nell'installazione di un impianto essiccazione dei fanghi derivanti dalle linee di trattamento reflui;

ESAMINATE le diverse comunicazioni di modifiche non sostanziali pervenute a questa Provincia, relative alla riunificazione di emissioni preesistenti.

VISTA l'ordinanza n°3830 del 06.03.98 emessa dal Comune di San Miniato contenente vari provvedimenti per il contenimento delle maleodoranze, tra cui la fissazione di parametri limite sulle emissioni di acido solfidrico:

VISTA la comunicazione pervenutaci con **Prot. 36389 del 11.10.99**, dalla Ditta "Consorzio Cuoidepur s.p.a" contenente nuovo quadro emissivo aggiornato relativo alla caratterizzazione delle due emissioni esistenti a seguito delle modifiche non sostanziali che si intende attuare e contenente correzioni inerenti la portata e i conseguenti flussi derivanti dall'emissione 40F relativa al comparto di essiccazione fanghi, inizialmente comunicati e successivamente riportati non correttamente nella susseguente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 203/88 dalla Regione Toscana, in quanto non riferibili alla portata complessiva relativa all'emissione in questione, ma al solo flusso di incondensabili in essa coinvolto.

ESAMINATE le relazioni tecniche presentate a corredo della predetta comunicazione, contenente i seguenti elaborati:

1. relazione tecnica descrittiva sia dell'impianto centralizzato di captazione di emissioni gassose derivanti dai vari comparti dell'impianto di trattamento reflui e sia delle modifiche, in fase di realizzazione, del comparto di essiccazione fanghi già autorizzato dalla Regione Toscana;
2. elaborati grafici relativi a schemi di processo e planimetrie con l'ubicazione degli impianti sia esistenti che in fase di realizzazione;

CONSIDERATO che nell'impianto vengono effettuata l'attività di **trattamento reflui di origine sia civile che industriale, con essiccazione dei fanghi di depurazione prodotti**;

CONSIDERATO che le modifiche sia già apportate, che in fase di realizzazione rispetto a quanto comunicato nelle originarie richieste di autorizzazione inviate sia ai sensi dell'art.12 che ai sensi dell'art.15/a del D.P.R.203/88 riguardano:

- riunificazione di emissioni esistenti;
- modifiche migliorative del sistema di essiccazione fanghi atte a contenere le emissioni di acido solfidrico e ammoniaca principali responsabili del fenomeno delle maleodoranze;

e che quindi non sussistono le condizioni di cui al punto 21, capitolo IV del D.P.C.M. 21/07/1989;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dal competente Ufficio, sono stati indicati i limiti alle emissioni ed ulteriori prescrizioni di carattere generale così come evidenziato nello schema n.2 dell'Allegato A facente parte integrante della presente Determinazione;

VISTO il verbale del Comitato Provinciale contro l'Inquinamento Atmosferico relativo alla seduta del 15.10.99 nella quale, dopo aver preso visione della pratica è stato espresso un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'emissione centralizzata esistente E1 ed alla modifica di parametri e prescrizioni contenute negli allegati 1 e 2 dell'autorizzazione rilasciata con Delibera Giunta Regionale **Prot. IV.A/467 del 16.01.95** relativamente all'emissione E2 (ex 40F), in considerazione delle modifiche apportate in fase realizzativa al comparto di essiccazione fanghi ed ai chiarimenti integrativi comunicati;

VISTO il parere del Comitato Provinciale contro l'Inquinamento Atmosferico relativo alla seduta del 15.10.99 di prescrivere per l'emissione E2 i limiti previsti nelle modalità tecniche per impianti di combustione alimentati a gas metano con potenzialità inferiore a 50 MW, riferendoli ad un eccesso dell'ossigeno di riferimento pari al 3%, integrandoli con limiti sui flussi relativi agli inquinanti oggetto di precedenti prescrizioni, modificati in funzione delle varianti impiantistiche apportate al progetto iniziale e rapportati al numero di linee di essiccazione effettivamente funzionanti;

RITENUTO per quanto riportato in premessa, di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.203/88 per il punto di emissione esistente, E1 e di modificare l'atto autorizzativo già rilasciato ai sensi dell'art. 15/a del D.P.R. 203/88 per l'emissione oggetto della modifica, siglata E2;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 14 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

27

DETERMINA

- 1.1 di autorizzare ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 il punto di emissione siglato E1 dell'impianto, ubicato presso la sede del "Consorzio Cuoidepur s.p.a" con sede legale in via Arginale Ovest n°81, in località S.Romano, nel Comune di S.Miniato (PI), e di modificare le prescrizioni previste per il punto di emissione E2, già autorizzato ai sensi dell'art.15/a del D.P.R 203/88 così come risultano dall'Allegato A facente parte integrante della presente Determinazione, con le seguenti prescrizioni:
- 1.2 devono essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'Allegato A - schema n.2 - facente parte integrante della presente Determinazione;
- 1.3 deve essere osservata la periodicità dei rilevamenti risultante dall'Allegato A - schema n.2 - facente parte integrante della presente Determinazione, predisponendo per l'emissione E1 il monitoraggio in continuo dell'acido solfidrico con idonea strumentazione in conformità a quanto previsto dal D.M. 21.12.95;
- 1.4 deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni risultante dall'Allegato A - schema n.2 - facente parte integrante della presente Determinazione;
- 2.1 deve essere adottato un registro delle analisi, nel quale si dovrà annotare, alle previste scadenze, la data, l'orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo e tutti i dati dei relativi certificati analitici: tale registro da adottare immediatamente appena sarà stata ricevuta la presente autorizzazione, dovrà avere pagine numerate, firmate dal Responsabile dell'impianto e successivamente vidimate dall'Ufficio Antinquinamento della Provincia e dovrà essere conservato presso lo stabilimento e reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalle Autorità preposte al controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2.2 deve, in maniera analoga, essere adottato un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento, nel quale, fermi restando gli obblighi di cui all'art.3 comma 15 del D.M. 12 luglio 1990, deve essere annotata ogni interruzione di funzionamento e ogni intervento effettuato sugli abbattitori, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.) e dovrà essere conservato presso lo stabilimento e reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalle Autorità preposte al controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2.3 l'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio all'effettiva messa in esercizio degli impianti, oggetto della modifica già autorizzata, dovrà darne comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia di Pisa e al Sindaco del Comune interessato;
- 2.4 l'impresa dovrà sempre provvedere ad inoltrare la comunicazione della data e della prevista ora di effettuazione di eventuali analisi di controllo, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pisa, la prima comunicazione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data indicata per l'esecuzione delle stesse;
- 2.5 di prescrivere all'azienda in oggetto di provvedere a comunicare ogni eventuale causa di impossibilità ad effettuare i campionamenti prescritti rispetto all'ultimo giorno utile per l'esecuzione delle analisi di controllo. Tale comunicazione dovrà essere inviata al Servizio Ambiente di questa Provincia ed all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pisa. Si ricorda che anche il ripristino funzionale della sorgente emissiva dovrà essere analogamente comunicato seguendo le stesse modalità;
- 2.6 nel caso che le analisi previste non possano essere effettuate secondo quanto inizialmente indicato, sulla base delle modalità contenute nei precedenti due commi, la data, l'ora e le modalità di rieffettuazione delle analisi di recupero, dovranno comunque essere di volta in volta concordate preventivamente con all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pisa.
- 2.7 fermi restando gli obblighi di annotare alle scadenze stabilite i risultati delle analisi sui registri, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia i risultati dei primi campionamenti relativi alle emissioni soggette a controllo, da effettuare entro 180 giorni dalla data di inoltro della presente Determinazione di autorizzazione;

2.8 ciascun punto di emissione autorizzato deve essere dotato di apposite prese per i campionamenti, secondo quanto previsto dal Metodo U.NI.CHIM. 422 contenuto nel Manuale U.NI.CHIM. 122/89. I prelievi dei campioni al camino c/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini dovranno essere resi accessibili ai Servizi di controllo, con strutture di accesso permanenti. Tali strutture (scale, parapetti, ballatoi, ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, al D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e/o modifiche. Per le emissioni esistenti (soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88) le prescrizioni contenute in questo punto dovranno essere attuate entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente Determinazione di autorizzazione:

3.1 l'orientamento del camino allo sbocco di ciascun punto di emissione deve essere verticale e il punto di fuoriuscita non deve presentare alcun ostacolo capace di alterare in maniera rilevante la diffusione verso l'alto dell'effluente gassoso:

3.2 la sezione di sbocco dei punti di emissione, incluso quelli per i quali è stato riconosciuto l'inquinamento atmosferico poco significativo, con la sola esclusione delle ventole a muro per la circolazione forzata ed il ricambio dell'aria all'interno dei locali di lavoro, deve trovarsi ad una altezza uguale o superiore ad 1 metro rispetto alla linea di colmo del tetto dello stabile;

3.3 secondo quanto previsto dalla Deliberazione C.R. 19 febbraio 1991 n°33, allegato 1 punto 2. per i camini per i quali il flusso di massa di una o più sostanze inquinanti raggiunga e/o superi i valori limite di emissione in flusso di massa di cui agli Allegati 1 e 2 delle "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88", ovvero per tutte le emissioni, incluse quelle poco significative rientranti nei valori indicati nella circolare della Regione Toscana del 12.07.1993 prot. n°IV.A/17339, le cui emissioni diano luogo a comprovati fenomeni di molestia, la sezione di sbocco di ciascun camino deve di norma superare di almeno tre metri la linea di colmo del tetto da cui fuoriesce e comunque di ogni edificio nel raggio di 30 metri. Non si opera quanto sopra solo qualora l'emissione sia dotata di idoneo impianto di abbattimento, ovvero esistano motivate incompatibilità, quali vincoli paesaggistici, oneri economici eccessivi o difficoltà tecniche di realizzazione proibitive.

4.1 lo smaltimento dei rifiuti conseguenti la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti di abbattimento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia;

5.1 di prescrivere all'azienda in oggetto di provvedere a comunicare preventivamente al Servizio Ambiente di questa Provincia ogni eventuale futura variazione della situazione emissiva autorizzata, incluso casi di modifica non sostanziale, di eliminazione o spostamento di sorgenti di emissione, o di installazione di sorgenti ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991;

6.1 di trasmettere copia conforme della presente Determinazione al "Consorzio Cuoidepur s.p.a" presso la sede legale ubicata in via Arginale Ovest n°81, in località S.Romano, nel Comune di S.Miniato (PI);;

6.2 di trasmettere copia della presente Determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di S.Miniato, all'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. n°11 Zona Valdarno inferiore e infine all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pisa.

PROVINCIA DI PISA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Ing. Brunello P.C.I.



PROVINCIA DI PISA - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE

ALLEGATO A

“Consorzio Cuoidepur s.p.a”

Impianto ubicato nel Comune di S.Miniato

Schema n.1 - Quadro riassuntivo delle emissioni

Sigla	Origine	Portata	Sezione	Velocità	Temp.	Altezza	Durata	Impianto di abbattimento	Inquinanti emessi	
									mg/Nmc	Kg/h
E1	Aspirazione centralizzata comparti depurazione	70000	1,13	17,2	Ambien.	20	24	a umido	Acido solfidrico	< 1,5
										< 0,105
E2	Impianti termici comparti essiccazione fanghi	22500	1,33	4,70	300	14	24	ossidazione termica	NOx M.P.T. Acido solfidrico Ammoniac C.O.T.	< 300
										< 1,12 < 6,7 < 0,011 < 0,022 < 0,225

Schema n.2 - Valori Limite di Emissione

Sigla	Origine	Impianto di Abbattimento	Inquinanti Valori limite di emissione		Periodicità rilevamenti emissioni	Frequenza manutenz. impianto abbattimento	Altre prescrizioni
			mg/Nmc	Kg/h			
E1	Aspirazione centralizzata comparti depurazione	a umido	Acido solfidrico Ammoniac < 1,5 < 5	< 0,105 < 0,350	continua semestrale	(c)	(d)
E2	Impianti termici comparti essiccazione fanghi	ossidazione termica	NOx CO M.P.T. Acido solfidrico Ammoniac C.O.T. < 300 (e) < 100 (c)	< 0,065 (f) < 0,011 (f) < 0,022 (f) < 0,150 (f)	semestrale semestrale semestrale semestrale semestrale		

30

segue (ALLEGATO A)

GLOSSARIO

- (a) = Non sono previsti limiti di emissione, secondo quanto previsto dal documento, approvato dal Comitato di Coordinamento Interprovinciale nella seduta del 23.03.95, inerente le "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88", essendo installato un idoneo impianto di abbattimento.
- (b) = La ditta dovrà provvedere a garantire, eventualmente anche ricorrendo all'esecuzione di analisi, che l'efficienza dell'impianto di abbattimento si mantenga costante nel tempo.
- (c) = La manutenzione dell'impianto di abbattimento dovrà seguire scrupolosamente quanto riportato nelle schede e nei manuali tecnici della Ditta fornitrice.
- (d) = Al fine di ottenere un quadro rappresentativo dell'effettivo livello dell'emissione e dell'eventuale variabilità dei dati, i rilevamenti annuali e/o semestrali dovranno essere effettuati tramite un unico controllo costituito da 3 prelievi da effettuarsi anche nel medesimo giorno.
- (e) = Il limite in concentrazione previsto deve essere riferito ad un tenore di ossigeno in eccesso pari al 3%.
- (f) = Il limite in flusso previsto deve essere riferito in maniera proporzionale al numero di linee di essiccazione effettivamente utilizzate al pieno della potenzialità prevista. inquinamento atmosferico poco significativo (punto 23 del D.P.R. 25 luglio 1991) solitamente se si garantisce che i flussi massivi degli inquinanti prodotti siano inferiori ad 1/20 di quelli riportati nei punti 3, 4 e 5 del paragrafo A "Tipologie di sostanze inquinanti" dell'allegato 2 della Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 1991 n. 33. Si rammenta che il camino deve avere una sezione di sbocco che superi (di almeno un metro) il colmo del tetto, diretta in atmosfera, priva di ogni ostacolo, con orientamento verticale; e deve altresì essere dotato di prese di campionamento e di idoneo accesso ai punti di prelievo, così come riportato nella presente Determinazione.
- (h) = Emissione ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui al punto 23 dell'Allegato 1 del D.P.R. 25.07.91 da convogliare 1 metro al di sopra della linea di colmo del tetto dello stabile che ospita l'impianto, salvo che la stessa non risulti realizzata in ottemperanza o comunque assoggettabile a quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 303/56

M.P.T. = Materiale Particolato Totale.

C.O.T. = Carbonio Organico Totale espresso come carbonio presente negli inquinanti emessi sia sotto forma di prodotti gassosi, liquidi o solidi con la sola esclusione del carbonio derivante dai prodotti di combustione relativi al consumo di metano di metano di alimentazione dei bruciatori delle centrali termiche del comparto di essiccazione.

S.O.V. = Sostanze Organiche Volatili appartenenti alla Tabella D, Allegato 2 alla Deliberazione di Consiglio Regionale 19 febbraio 1991 (per le emissioni esistenti); per le emissioni nuove e/o oggetto di modifica, le S.O.V. sono classificate in base alla Tabella D modificata riportata nel Documento, approvato dal Comitato di Coordinamento Interprovinciale nella seduta del 23.03.95, inerente le "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88".

SEMESTRALE = A, partire dalla data di notifica del presente atto, dovranno essere effettuati due controlli analitici annuali delle emissioni, distanziati da un periodo di sei mesi (\pm 60 giorni), nell'arco di tempo di 12 mesi dovranno perciò figurare due controlli analitici separati da un periodo di quattro mesi e massimo otto mesi.

ANNUALE = A, partire dalla data di notifica del presente atto, dovrà essere effettuato il controllo analitico annuale dell'emissione. Potrà quindi intercorrere tra due campionamenti un periodo massimo di dodici mesi.

CONTINUA = Effettuata in continuo mediante idonea apparecchiatura dotata di sistema di registrazione e gestita conformemente a quanto previsto dal D.M. 21.12.95